



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

**UFFICIO DEL PAESAGGIO**  
Settore VIII – Servizio Paesaggio

☎ +039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 ✉ e-mail: paesaggio@comunebarano.it ✉ e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Corrado Buono, 1 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 8 DEL 23.02.2017**

**PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO**  
( art. 39 L. 724/94 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. )

**OGGETTO:** Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1861 del 24.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in località via Regina Elena e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 683.

**DITTA:** CONTE RAFFAELA, nata a Barano d'Ischia (NA) il 09.05.1931.

**RICHIEDENTE:** Sig. MAGGIO TOMMASO, nato a Napoli il 01.05.1966, e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Astiere n. 6.

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO**

#### **PREMESSO:**

- **che** con nota prot. com. n. 255 del 10.01.2013 il Sig. Tommaso MAGGIO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 01.05.1966, C.F.: MGGTMS66E01F839Q e residente alla Via Astiere n. 6, nella qualità di attuale proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 1861 del 24.02.1995 dalla Sig.ra Raffaella CONTE (proprietario dell'epoca), contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella: **"Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in località Monte Barano e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 683"**, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Benito Trani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 5388;
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

## VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del comune al n. 3275 del 16.04.2013, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Ing. Benito Trani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 5388, sono rappresentate le opere abusive relative a **“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in località via Regina Elena e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 683”**, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

## CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona “R.U.A. (Restauro Urbanistico – edilizio e restauro paesistico Ambientale)”** del vigente P.T.P. ed in **Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, geom. Salvatore Di Costanzo con scheda di verifica documentazione del 27.02.2013, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 4, punto n. 1 del 27.03.2013** ha espresso il seguente parere: *“.....omissis.... La commissione vista l'istanza presentata; Rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa del piano di valutazione delle istanze di condono, e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del piano predetto, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento all'istanza prot. 1861 del 24.02.1995.....omissis.....”*;
- **che** con la relazione tecnica illustrativa del 08.04.2013 ed acquisita al protocollo generale del comune al n. 3448 del 23.04.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato *“la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P.”*;
- **che** con nota del 23.04.2013 prot. n. 3448, veniva trasmessa alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia in data 07.05.2013 prot. n. 12479;

- **che** la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia con nota prot. n° 23964 del 05.09.2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 12.09.2013 al n° 6862 provvedeva alla richiesta di documentazione integrativa;
- **che** con nota del 27.01.2016, acquisita al prot. Com. n. 498, il sig. Maggio Tommaso, in riscontro alla suddetta nota prot. n° 23964 del 05.09.2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 12.09.2013 al n° 6862, provvedeva ad integrare la suddetta pratica, inoltrando la relativa documentazione a quest'ufficio per la trasmissione di competenza;
- **che** con nota del 28.04.2016 prot. Com. n. 2542 il R.U.P. **provvedeva alla trasmissione** della documentazione integrativa richiesta dalla soprintendenza, e che la stessa veniva acquisita dalla Soprintendenza al prot. n. 10508 del 05.05.2016;
- **che** la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia con nota **prot. n° 0679 del 18.01.2017** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **26.01.2017** al **n. 561** comunicava: ***“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, fatto salvo il diritto di terzi”***;  
*Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti”*;  
 Nonché: ***“Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle”***;  
**che** in data 09.02.2017 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota del 23.04.2013 prot. n. 3448 e successiva integrazione del 28.04.2016 prot. Com. n. 2542;

**RITENUTO:**

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. ***“...Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...”***;
- **di** dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 0679 del 18.01.2017** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data **26.01.2017** al **n. 561**;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto ***“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”***;

**R I L A S C I A**  
**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

alla **Sig. Tommaso MAGGIO**, nato a Barano d'Ischia (NA) il 01.05.1966, C.F.: MGGTMS66E01F839Q e residente alla Via Astiere n. 6, per le opere consistenti nella ***“Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, sito in Barano d'Ischia in località via Regina Elena e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 683”*** giusta istanza acquisita al prot. com. n. 1861 del 24.02.1995 come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota **prot. n° 0679 del 18.01.2017** acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data

26.01.2017 al n. 561 come di seguito riportato “**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** nel merito della compatibilità paesaggistica dell’opera da condonare, fatto salvo il diritto di terzi”;

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, limitatamente alle opere per le quali sussistono i presupposti previsti dalla Legge 47/85 e Legge 724/94, rimettendo al Responsabile del Settore V le relative verifiche anche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell’immobile.**

L’efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell’art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell’art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell’elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d’Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell’ art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, “*L’ autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*”.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Paesaggistico**

**( geom. Mattia Florio )**



**Il Responsabile per il Paesaggio**  
**( dott. arch. Ciro Liguori )**

